

DIRITTO EREDITARIO del FONDO PENSIONE

di Graziano Gennaro

Nella normativa statutaria precedente, in caso di morte del lavoratore prima del raggiungimento del diritto alla pensione integrativa, la posizione del lavoratore veniva riscattata dal coniuge superstite, in mancanza di questo, dai figli, in mancanza di questi, dai genitori se viventi ed a carico dell'iscritto.

Solo in mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni indicanti altri beneficiari, la posizione veniva acquisita dal fondo.

Non avveniva quindi, un'assegnazione del capitale secondo le regole della successione ereditaria, tanto meno avveniva una ripartizione tra coniugi e figli, secondo le norme ordinarie della successione nel diritto di famiglia.

Tale normativa era riferita alle disposizioni previste del comma **terzo ter dell'art. 10 D.Lgs 124/93**, come modificato dalla lettera c) dell'ottavo comma dell'art. 58 della legge 144 del 1999. Si conferma infatti che la posizione previdenziale del defunto (*il c.d. zainetto*) costituisce oggetto di diritti che **jure proprio** (*in analogia a quanto previsto per le somme del TFR*) si acquistano da parte del congiunto o degli altri membri della sua famiglia già indicati dalla norma del decreto. Ma solo in loro mancanza valgono le eventuali disposizioni del lavoratore.

Con l'emanazione del D.Lgs 252/05 invece la COVIP nella Deliberazione del 28 giugno 2006 "**Directive generali alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n°252**".

Premorienza dell'aderente.

Risulterà unificata, a far data dal 1° gennaio 2007, la disciplina del riscatto della posizione individuale in caso di morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, oggi differenziata a secondo che si tratti di adesione individuale o di adesione su base collettiva.

L'intera posizione individuale maturata potrà essere riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati dall'aderente, sia persone fisiche sia persone giuridiche.

In mancanza di tali soggetti la posizione resterà acquisita al fondo pensione

Quindi con la nuova normativa in caso di premorienza - decesso prima della maturazione del diritto alle prestazioni, l'intera posizione viene riscattata dagli eredi o in mancanza da altra persona designata.

(Il capitale, al netto degli interessi già assoggettati ad imposta, viene tassato col 15%, ridotto di uno 0,30% per ogni anno di iscrizione eccedente il 15%; fino al limite di riduzione al 9%).

La nuova norma acquisendo connotazioni più spiccatamente di natura assicurativa, diminuisce il livello di garanzia e protezione fin ora destinato alla famiglia dell'aderente, tutele che a mio parere andrebbero ristabilite nella regolamentazione statutaria, in ossequio alle finalità di sostentamento familiare dello strumento previdenziale .

Infatti in mancanza di specifiche restrizioni e vincoli normativi si ritiene che per la determinazione dell'erede bisogna fare riferimento al **iure successionis** e quindi a quanto stabilito dal codice civile in materia di successione ereditaria .

Fondamentalmente esistono due forme di successione:

1. **successione testamentaria:** *se la persona deceduta aveva fatto testamento, l'eredità si devolve alla persona indicata nel testamento.*
2. **successione legittima:** *se la stessa non aveva fatto testamento, l'eredità si devolve ai suoi parenti indicati dalla legge.*

Tenendo presente che le disposizioni testamentarie non possono ledere i diritti degli **eredi legittimi**; questo significa semplicemente che nel testamento, non si può disporre a proprio piacimento di tutto il patrimonio.

Il patrimonio ereditario è costituito dalla:

- **porzione disponibile** (*di questa il testatore può disporre a favore di chiunque*);
- **parte indisponibile**, detta anche **quota di riserva o di legittima** (*di questa il testatore non può disporre, spetta per legge ai legittimari*);

L'entità della quota disponibile dipende dal numero e dal tipo di legittimari.

In assenza di legittimari (coniuge, ascendenti, discendenti), l'intera quota è disponibile, il testatore può lasciare tutto a chi desidera.

Alla luce di queste considerazioni, bisogna chiarire alcuni dubbi interpretativi allorquando, la norma, in mancanza di eredi prevede che i beneficiari possano essere indicati da “ diverse disposizioni del lavoratore iscritto al fondo”.

Non è chiaro, infatti, quale siano gli atti formalmente idonei a contenere le suddette disposizioni e, in particolare, se rientri tra questi il testamento.

Sembra pacifico che tale idoneità la si possa senz'altro riconoscere all'apposito modulo per la designazione rilasciato al fondo e compilato dall'iscritto.

Merita invece una riflessione più attenta la fattispecie della designazione contenuta nel testamento, il quale viene conosciuto dal fondo pensione solo al momento del decesso dell'iscritto al Fp.

D'altra parte, nulla osta al fatto che in un testamento vi siano anche delle dichiarazioni che non si connotino come disposizioni testamentarie, ed è pertanto in quest'ottica che può ritenersi ammissibile la designazione del beneficiario. Giova in tal senso richiamare l'art. 1920 del cod. civ. che in merito al contratto di assicurazione sulla vita prevede che la designazione del beneficiario possa essere fatta anche attraverso testamento, da ciò desumendosi analogamente che la designazione testamentaria è ammissibile e non richiede un' apposita comunicazione al fondo pensione.

A supporto di questa argomentazione interviene il 2° comma dell'art. 1920 che, invece, per la designazione fatta con atto diverso dal testamento prescrive espressamente la comunicazione all'assicurazione, confermando in tal modo che la designazione non è univocamente considerata un atto recettizio (ossia produttiva di effetti solo se comunicata o notificata) perché se così fosse il legislatore avrebbe obbligatoriamente richiamato la necessità della comunicazione all'assicurazione in ogni caso. Del resto *dall'art. 10, comma 3-ter, del D.Lgs. 124/93 e art. 14 comma 3 del D.Lgs 252/05* non emerge che ai fini della validità della designazione sia necessaria la comunicazione, ferma restando la necessità per il fondo pensione di essere edotto circa l'identità del beneficiario cui concedere il riscatto.

In considerazione di quanto sopra detto, risulta evidente che le procedure relative alle modalità di comunicazione della designazione elaborate dai fondi pensione hanno una valenza di regolamentazione di carattere meramente pratico, assolvendo semplicemente alla funzione di rendere la designazione opponibile al fondo, delimitandone la responsabilità.

*Si ritiene, tuttavia, che l'efficacia di una designazione di beneficiario contenuta in testamento potrebbe essere messa in discussione laddove l'obbligatorietà della comunicazione della designazione fosse espressamente prevista dallo Statuto del fondo pensione(**non è il caso di EUROFER**). Si tratterebbe, in questo caso, di una prescrizione contenuta nel contratto (Statuto) intercorrente fra iscritto e fondo pensione che subordina l'efficacia della designazione alla sua comunicazione.*

Appare opportuno rimarcare che nei prodotti non previdenziali, ma puramente assicurativi, il capitale liquidato non rientra nell'asse ereditario, in caso di premorienza la società liquida solo i beneficiari indicati nella polizza.